



BANDO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE LOCALI E DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI - ANNO 2025

Approvato con Deliberazione della Giunta camerale del 25 febbraio 2025

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, nell'ambito delle funzioni stabilite dall'art. 2 L. 580/93 ss.mm., intende sostenere iniziative di valorizzazione, sviluppo e promozione del proprio territorio, dal punto vista ambientale, culturale e turistico, coerenti con i propri fini istituzionali e che rappresentino opportunità di crescita per l'economia locale e benefici per il settore a cui l'intervento è rivolto. Più specificatamente, saranno sostenuti progetti riguardante lo svolgimento di eventi pubblici¹ finalizzati alla valorizzazione, sviluppo e promozione dei prodotti tipici locali, come definiti al successivo art. 5.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta a € 30.000,00.

Il bando è strutturato in due fasi:

1) Presentazione della domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere presentata, **pena inammissibilità, almeno 40 giorni consecutivi prima della data di apertura dell'evento** per il quale il soggetto interessato intende richiedere il sostegno camerale. In caso di ammissione dell'istanza, al soggetto richiedente viene assegnato un contributo calcolato sul disavanzo² del bilancio preventivo dell'iniziativa (art. 4). Non saranno accolte domande che presentino costi ammissibili totali, al netto di IVA, inferiori ad € 10.000,00³.

2) Presentazione della domanda di liquidazione: **entro 50 giorni consecutivi, pena decadenza del contributo concesso, dalla conclusione dell'evento**, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la domanda di liquidazione allegando quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

- 1) Associazioni di categoria e loro società di servizi;

¹ A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per "eventi" si intendono: manifestazioni, spettacoli, convegni, festival, ecc

² Il disavanzo è calcolato come differenza tra il totale delle entrate accertate (escluso il contributo camerale; es: biglietteria, altri aiuti pubblici/privati, ecc...) e il totale delle spese ammissibili come indicate all'art. 6; es. Costi ammissibili totali, € 20.000; entrate totali (escluso il contributo camerale) € 15.000; Disavanzo: 15.000-20.000 = - 5.000).

³ Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

-
- 2) Centri Commerciali naturali, come definiti dall'art. 111 della L.R. n. 62 del 23.11.2018. Il CCN deve essere già legalmente costituito con proprio atto costitutivo ed avere un proprio statuto vigente;
 - 3) Soggetti iscritti al REA portatori di interessi collettivi;
 - 4) Soggetti senza scopo di lucro, anche non iscritti al REA, che abbiano, nel proprio statuto, atto costitutivo e/o regolamento, come finalità della loro attività la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura; tali soggetti potranno presentare domanda di contributo esclusivamente per progetti di interesse collettivo la cui spesa complessiva ammissibile non sia inferiore a € 30.000 al netto di IVA;
 - 5) Pubbliche Amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno;

in possesso dei seguenti requisiti, ove applicabili:

- a) avere sede legale e/o operativa nelle province di Grosseto o Livorno;
- b) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- c) essere in regola, alla data del 31.12.2024, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- d) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- f) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)⁴;
- g) essere, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari degli Aiuti di Stato, un organismo rientrante nella definizione di MPMI (Micro, Piccole e Medie imprese, loro cooperative e consorzi) di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE⁵ della Commissione europea;
- h) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione fino alla liquidazione del contributo. **Per i soli requisiti di cui alla lett. b), lett. c), lett. e),** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. c) saranno considerate comunque ammissibili le domande di liquidazione inviate da soggetti che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Qualora l'integrazione/regolarizzazione avvenisse oltre i 10 giorni lavorativi la pratica sarà respinta. Resta comunque valida la possibilità di presentare una nuova domanda.

Il soggetto beneficiario del contributo deve essere anche il soggetto attuatore dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno camerale.

⁴ Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

⁵ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il Bando prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto calcolato sul disavanzo ¹ del bilancio consuntivo dell'iniziativa approvata dalla Camera, presentato in fase di rendicontazione (art. 10), secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Il contributo massimo è maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, se l'iniziativa presentata consiste in un progetto di valorizzazione, sviluppo e promozione dei prodotti tipici del territorio, come definiti al successivo art. 5.

Il Costo ammissibile minimo dell'iniziativa non può essere inferiore a € 10.000,00 (costi al netto di IVA).

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Costi ammissibili del progetto	Contributo	Contributo progetti di valorizzazione, sviluppo e promozione dei prodotti tipici
Da € 10.000,00 a € 20.000,00	100% del disavanzo fino ad un massimo di € 1.500,00	100% del disavanzo fino a un massimo € 2.500,00
Da € 20.000,01 a 30.000,00	100% del disavanzo fino ad un massimo di € 3.000,00	100% del disavanzo fino a un massimo € 4.000,00
da 30.000,01 in su	100% del disavanzo fino ad un massimo di € 4.000,00	100% del disavanzo fino a un massimo € 5.000,00

Il contributo erogato non potrà in alcun caso essere superiore alla cifra concessa con apposito provvedimento di cui alla fase 1 dell'art. 2, e non potrà comunque concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Nel caso in cui il rendiconto finale dell'iniziativa realizzata evidenzia una contrazione dei costi ammissibili rispetto a quelli preventivati alla Camera di commercio, il contributo subirà una riduzione proporzionale nel rispetto dei suddetti limiti.

Nessun importo potrà essere erogato se dal bilancio consuntivo non emerge alcun disavanzo.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato al soggetto richiedente che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme disponibili solo nel caso in cui le risorse disponibili siano almeno pari a € 1.500,00.

Ai fini dell'effettivo pagamento dei contributi di valore superiore ad € 5.000,00 la Camera è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di irregolarità da parte del beneficiario, il relativo contributo assegnato non potrà essere liquidato in quanto sarà versato direttamente all'Agenzia delle Entrate per il debito comunicato dall'Agenzia stessa.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

La Camera di commercio si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 11.

Art. 5 – INIZIATIVE AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI

Le iniziative devono riguardare progetti di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità (ambientali, enogastronomiche, sportive, culturali, ecc.), di sviluppo e promozione del turismo, realizzate nelle province di Livorno o Grosseto, con una valenza collettiva e/o territoriale. In particolare, ai fini della valorizzazione delle produzioni tipiche e dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, si intendono come **prodotti tipici** del territorio, i **prodotti DOP, IGP e PAT (certificati e non) del territorio delle province di Grosseto e di Livorno, così come pubblicati sul sito della Regione Toscana al link:**

<http://prodtrad.regione.toscana.it>

Le **iniziative** devono essere, pena inammissibilità:

- **avviate nell'anno 2025 e concluse entro e non oltre il 10 gennaio 2026;**
- realizzate nei territori delle province di **Livorno o Grosseto.**

Le **iniziative** ammesse **non possono essere sostituite** con progetti diversi.

La richiesta di contributo deve essere relativa ad **una sola iniziativa.**

Soggetti diversi non possono presentare richiesta di contributo per una medesima iniziativa se non congiuntamente ed indicando tra di essi il soggetto capofila a cui destinare il contributo, che sarà altresì destinatario dei documenti di spesa e tenuto a svolgere l'attività amministrativa, compresa la rendicontazione. Non saranno ammissibili spese intestate a soggetti diversi dal capofila.

Sono **escluse** dal contributo camerale le iniziative:

- a) già destinatarie, nel 2025, di altri benefici concessi dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (es. partecipazione a Vetrina Toscana);
- b) concluse o in corso alla data di presentazione della domanda di contributo ⁶;
- c) finalizzate al solo funzionamento del soggetto attuatore beneficiario;
- d) a cui non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati, indipendentemente dall'appartenenza al soggetto richiedente attuatore dell'evento.

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

Le spese per le quali si richiede il contributo camerale devono riguardare, **pena inammissibilità della spesa**, interventi legati all'iniziativa destinataria del contributo camerale.

⁶ A tal fine non sono considerate "in corso" le attività preparatorie e organizzative precedenti lo svolgimento dell'evento.

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi intestati al soggetto richiedente il contributo e debitamente quietanzati e/o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente da soggetto richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire **dal 1° gennaio 2025 fino alla data di presentazione della domanda di liquidazione**. A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e la data del pagamento.

Tutte le spese si intendono **al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda di liquidazione non possono essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Tipologia di spese ammissibili:

1. le spese di manodopera e/o installazione sono ammissibili fino ad un massimo del 10% del valore del noleggio del bene/servizio da installare;
2. le spese per canoni, licenze e spese assimilabili, sono ammissibili solo se riferite al periodo necessario all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, come indicato nell'Allegato A; pertanto, le spese sostenute per periodi diversi da quelli indicati non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo.
3. nel caso in cui siano previste spese di ospitalità, sono ritenute ammissibili solo ed esclusivamente le spese per il pernottamento di relatori, artisti ed ospiti d'onore.
4. esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa consista in/o realizzi una degustazione di prodotti tipici locali [prodotti DOP, IGP e PAT (certificati e non)] di cui all'art.5, sono ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti oggetto della degustazione a condizione che essi siano acquistati direttamente dal produttore.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana. In caso di fatture redatte in lingua straniera, l'ufficio potrà chiedere una traduzione giurata.

Articolo 7 - SPESE NON AMMISSIBILI

Sono **escluse** tutte le spese non connesse all'iniziativa oggetto della domanda di partecipazione, nonché le seguenti categorie di spese:

- a) produzione di campionature;
- b) spese per l'acquisto di qualsivoglia genere alimentare e bevande, ad eccezione di quanto indicato all'art.6, punto 4;
- c) spese per l'acquisto di attrezzature;

- d) spese per il trasporto dei beni acquistati;
- e) spese per opere murarie o impiantistiche;
- f) spese di progettazione;
- g) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- h) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- i) spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- j) oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- k) oneri previdenziali, assistenziali e ogni altra spesa assimilabile;
- l) gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- m) spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- n) spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc);
- o) imposte, tasse, diritti, bolli, siae, contributi previdenziali o simili.

Art. 8 – MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEL SOSTEGNO CAMERALE

Il sostegno camerale dovrà essere evidenziato su tutto il materiale promozionale e di comunicazione, cartaceo e digitale, dell'iniziativa ammessa attraverso l'apposizione del logo camerale e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno"; l'assenza di tali forme di pubblicizzazione (in particolar modo su prodotti promozionali e di comunicazione realizzati dopo la concessione del contributo), che saranno verificate in sede di rendicontazione conclusiva, determina la decadenza della concessione del contributo camerale.

Copia di tutto il materiale promozionale e di comunicazione dovrà essere trasmesso alla Camera:

- in fase di presentazione della domanda di partecipazione (art. 9), in forma di bozza, con l'indicazione della posizione del logo camerale e della dicitura prevista al paragrafo precedente;
- in fase di rendicontazione dell'iniziativa (art. 10), come allegato alla domanda di liquidazione.

Se per motivi di pesantezza del file, la documentazione promozionale non fosse supportata dalla piattaforma Telemaco (modalità obbligatoria per l'invio delle domande), è ammessa – **solo per tale DOCUMENTAZIONE** - la trasmissione via email (promozione@lg.camcom.it) indicando nell'oggetto "**Bando a sostegno delle iniziative locali - materiale promozionale**" o programmi di trasferimento file.

Art. 9 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web⁷ www.registroimprese.it a partire **dalle ore 9:00 del 6 marzo 2025 sino alle ore 23.59 del 21**

⁷ L'invio telematico delle domande di contributo deve avvenire **esclusivamente** tramite l'apposito sito web www.registroimprese.it, **previa registrazione al servizio Sportello Pratiche** (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS). Dalla pagina iniziale del sito, scegliere

novembre 2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Della eventuale chiusura anticipata sarà data evidenza sul sito camerale alla pagina dedicata. (**IMPORTANTE**: in fase di preparazione della pratica, nella sezione “CREA MODELLO”, alla voce “SELEZIONARE TIPO DI PRATICA” occorre scegliere la descrizione “**RICHIESTA CONTRIBUTI**” dal menu a tendina. Si ricorda che sulla piattaforma è disponibile un corso gratuito sulla pratica telematica e un manuale utente [alla voce “Info”]).

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'allegato A (descrizione dell'iniziativa);
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini di apertura del bando, come sopra indicati.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione “.p7m”. Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.):

- A. Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta legale rappresentante del soggetto richiedente;
- C. Allegato A** (iniziativa prevista);
- D. Piano finanziario** delle entrate e delle spese (al netto del contributo camerale) previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica che evidenzi, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici, le sponsorizzazioni, i proventi dell'iniziativa e la quota di autofinanziamento. Dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
- E. Bozza del materiale promozionale e di comunicazione** (vedi anche art. 8);
- F. Eventuale delega** alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'aspirante imprenditore ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- G. Eventuale Atto costitutivo e/o statuto del CCN**;
- H. Eventuale documentazione** attestante la situazione fiscale per cui l'IVA rappresenta un costo per l'impresa richiedente.

È ammessa per ciascun soggetto richiedente **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

“Sportello Pratiche”, poi “Altri Adempimenti Camerali” quindi - in corrispondenza del servizio “Contributi alle imprese” - selezionare “entra”, se già utenti, o “registrati”, se nuovo utente. La registrazione è gratuita.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Art. 10 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE

Le domande di liquidazione devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio TELEMATICO dal sito web www.registroimprese.it ⁸ (**IMPORTANTE:** in fase di preparazione della pratica, nella sezione "CREA MODELLO", alla voce "SELEZIONARE TIPO DI PRATICA" occorre scegliere la descrizione "RENDICONTAZIONE" dal menu a tendina. Si ricorda che sulla piattaforma è disponibile un corso gratuito sulla pratica telematica e un manuale utente (alla voce "Info") nel termine che sarà indicato dalla Camera nella comunicazione PEC inviata ai singoli soggetti ammessi della Fase 1.

La domanda dovrà, **pena irricevibilità** della stessa:

- essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di liquidazione e l'Allegato B (iniziativa realizzata);
- essere debitamente sottoscritta (è richiesta la firma digitale in corso di validità del legale rappresentante);
- essere inviata nei termini di apertura indicati nel bando;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo.

La domanda di liquidazione, **pena la decadenza del contributo concesso**, deve essere presentata da presentare **entro e non oltre 60 giorni** consecutivi dal termine dell'iniziativa. Dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione ".p7m". Gli allegati alla pratica possono essere un massimo di 32 e non devono superare il limite complessivo di 20Mb. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 7Mb.):

- A. Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. Domanda di liquidazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del soggetto richiedente;
- C. Allegato B** (relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa corredata, se possibile, da idonea documentazione nella quale siano anche indicati i risultati positivi – evidenziati anche con appositi strumenti quali questionari di customer satisfaction, o indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione in riferimento agli obiettivi stabiliti - che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio, il numero di imprese/soggetti coinvolti nell'iniziativa e la visibilità data all'intervento camerale);
- D. Rendiconto analitico** delle entrate, con particolare riferimento agli altri contributi pubblici ricevuti per l'iniziativa (escluso quello camerale), e delle spese sostenute evidenziando il disavanzo;

⁸ Per l'accesso al sito web www.registroimprese.it, si veda nota 5. La procedura di inserimento di una pratica di rendicontazione è sostanzialmente coincidente con quella di richiesta contributo con la principale differenza che in fase di preparazione della pratica, nella sezione "CREA MODELLO", alla voce "SELEZIONARE TIPO DI PRATICA" occorre scegliere la descrizione "RENDICONTAZIONE" dal menu a tendina. Si ricorda che sulla piattaforma è disponibile un corso gratuito sulla pratica telematica e un manuale utente (alla voce "Info").

-
- E. Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati e/o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Qualora il beneficiario sia un Ente pubblico è sufficiente la copia dei provvedimenti di liquidazione della spesa o delibera/determina di approvazione del rendiconto. Non saranno ammessi pagamenti in contanti ⁹. Dai documenti fiscali si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario e ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo;
- F. Materiale promozionale e di comunicazione** (vedi anche art. 8), a dimostrazione della realizzazione dell'evento e della pubblicità del sostegno camerale (studi, indagini, depliant, locandine, supporti audio-video, ecc .. in formato cartaceo e/o elettronico);
- G.** Eventuale **delega** alla trasmissione/gestione della pratica nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dal soggetto interessato ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari).

La domanda di liquidazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Art. 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda di partecipazione o di liquidazione e si conclude entro 45 giorni dalla stessa con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione, liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento il soggetto richiedente riceverà comunicazione all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione con le indicazioni utili al monitoraggio dello stato di istruttoria della propria pratica.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica. Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: i soggetti interessati potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande di partecipazione che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art. 9 e art.10;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;

⁹ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc... intestato al soggetto richiedente il contributo). Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.

-
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all'art.5 e art. 6;
 - d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate agli art. 9 e 10. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3 e sono rispettati in requisiti di cui agli art. 5 e 6. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art. 3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H dell'art. 9 e dell'art. 10 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta, nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Articolo 12 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) SU FATTURE

A seguito delle modificazioni normative intervenute con la L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, e della successiva circolare del Ministero Economia e Finanze n. 1 dell'8 gennaio 2025, il Responsabile del procedimento, al termine delle istruttorie con esito positivo, comunicherà al soggetto interessato il CUP (codice unico di progetto) che dovrà essere obbligatoriamente riportato sulle fatture, o sulla documentazione di spesa equivalente, intestate al

beneficiario che abbiano data di emissione successiva alla comunicazione camerale di ammissione della domanda di partecipazione, pena inammissibilità della spesa.

In caso di assenza del CUP dalle fatture rendicontate, sarà consentito di provvedere alla regolarizzazione dei documenti da effettuarsi mediante la procedura disponibile al link:

<https://www.lg.camcom.it/bandi-contributi-alle-imprese/disposizioni-sulla-regolarizzazione-delle-fatture-prive-codice-unico-progetto-cup>

ed i documenti integrati dovranno essere nuovamente trasmessi alla pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it nel termine indicato per le integrazioni di cui all'art. 11.

Si precisa che nel caso in cui il contributo non venisse assegnato il CUP attribuito verrà revocato.

Nel caso in cui l'impresa acceda a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d'intervento, realizzando pertanto il cumulo ai sensi del successivo art. 17, se per tale incentivo è già stato attribuito il CUP, l'impresa dovrà presentare la fattura con apposto il primo CUP acquisito in ordine temporale. Per i CUP successivi, come previsto al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 e indicato al punto 3 della circolare MEF, le Amministrazioni titolari delle misure indicheranno al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l'avvenuta spesa. E' possibile inserire i CUP successivi all'interno delle relative quietanze di pagamento.

Art. 13 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono altresì invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Art. 14 – DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;

-
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
 - sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
 - sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 17 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“Rinuncia contributo bando iniziative locali 2025”**.

Art. 15 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.1408/2013, n.360/2012 e n.717/2014, così come modificati dal Regolamento 2391/2023 (GUUE L/2023/5.10.2023).

In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”¹⁰ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 16 – CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l'aiuto cumulato non supera

¹⁰ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione e con i limiti stabiliti dal presente bando. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

Art. 17 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è Dr.ssa Marina Paino, Funzionario del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Sostegno alle imprese".

Art. 19 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale il richiedente elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: [www. www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)

Art. 21 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti beneficiari sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it.